

La Rete europea dei Consigli della Giustizia

La Carta costitutiva

Preambolo

Considerando che :

L'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea fissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare l'Unione come spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

L'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea richiama i principi di libertà, di democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto; principi comuni agli Stati membri;

Il buon funzionamento dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia richiede un elevato grado di conoscenza, da parte degli appartenenti al potere giudiziario, del funzionamento dei sistemi giuridici e giudiziari vigenti negli altri Stati membri, così come dei diversi strumenti nazionali, europei ed internazionali per la cooperazione;

La cooperazione è essenziale al mantenimento dell'indipendenza del potere giudiziario ed al rafforzamento dello Stato di diritto;

I responsabili dei Consigli della Giustizia, dei Tribunali e di organi affini degli Stati membri dell'Unione hanno concordato la creazione della Rete europea di Consigli della Giustizia, che agirà sulla base dei seguenti principi:

Articolo 1: Obiettivi

- (1) Nel quadro della creazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Rete ha per obiettivo la cooperazione, tra Stati membri, sui seguenti temi:
 - l'analisi delle strutture e delle competenze dei membri nonché la relativa informazione sulle strutture e sui membri;
 - lo scambio di esperienze relative all'organizzazione dei diversi sistemi giudiziari ed al loro funzionamento;
 - i temi relativi all'indipendenza del potere giudiziario e ad altre questioni di interesse comune; e
 - la diffusione della specializzazione, la comunicazione di esperienze e di proposte alle istituzioni dell'Unione europea e ad altri organismi nazionali ed internazionali
- (2) La Rete dei Consigli della Giustizia persegue esclusivamente obiettivi senza scopo di lucro.

Articolo 2: Attività

(1) La Rete dei Consigli della Giustizia elabora un programma annuale delle attività, specificamente consacrato agli obiettivi descritti all'articolo 1. Dette attività vengono finanziate sulla base di un accordo concluso tra i membri che prendono parte alle attività, unitamente al sostegno finanziario eventualmente offerto dall'Unione europea;

(2) La partecipazione alle attività della Rete da parte dei membri del potere giudiziario o di altri soggetti facenti parte dell'organizzazione e del funzionamento del sistema giudiziario, è stabilita individualmente da ciascun membro.

Articolo 3: Membri

(1) I Membri fondatori della Rete dei Consigli della Giustizia sono elencati nell'allegato della presente Carta.

(2) La qualità di membro viene riconosciuta a tutte le istituzioni nazionali degli Stati membri, indipendenti dal potere esecutivo, legislativo o autonome, responsabili del supporto al funzionamento del potere giudiziario nella sua missione di amministrazione indipendente della giustizia.

(3) Le candidature per divenire membri della Rete vengono sottoposte all'Assemblea generale. In caso di opposizione di un membro, l'Assemblea Generale riferisce il caso al Comitato Direttivo che emette una raccomandazione. L'ammissione di un nuovo membro richiede la decisione unanime dell'Assemblea Generale.

(4) I membri possono dimettersi in ogni momento. La qualità di membro cessa a seguito di notifica presentata per iscritto al Segretario Generale.

(5) Lo status di osservatore può essere accordato al Ministro della Giustizia degli Stati membri nei quali sono inesistenti le istituzioni specificate all'articolo 3.2.

(6) Lo status di osservatore può essere accordato alle istituzioni degli Stati membri candidati all'Unione europea.

Articolo 4: Organi della Rete

La Rete dei Consigli della Giustizia si costituisce di un'Assemblea Generale, di un Presidente, di un Comitato Direttivo e di un Segretario Generale.

Articolo 5: Il Presidente

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo. Egli rappresenta la Rete in ogni momento, quando richiesto.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale per un periodo di due anni.

Articolo 6: L'Assemblea Generale

(1) L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti di ogni membro della Rete. Essa si riunisce almeno una volta all'anno (anno solare) ed è convocata dal Presidente.

(2) L'Assemblea Generale può modificare la Carta costitutiva. Essa adotta il Regolamento interno per tutti gli organi della Rete.

(3) L'Assemblea Generale determina la politica e le attività della Rete. Essa elegge, tra i membri, il Presidente dell'Assemblea Generale e gli altri membri del Comitato Direttivo. Essa designa inoltre il Segretario Generale conformemente alle disposizioni della presente Carta.

(4) L'Assemblea Generale può istituire Comitati e Gruppi di lavoro incaricati di elaborare programmi specifici o gestire questioni relative all'organizzazione. Essa ne determina i membri.

(5) Il Segretario Generale, il Comitato Direttivo, i Comitati ed i Gruppi di Lavoro *ad hoc* fanno rapporto delle loro attività all'Assemblea Generale.

Articolo 7: Il quorum ed il sistema di voto in seno all'Assemblea Generale

(1) L'Assemblea Generale delibera validamente alla presenza della metà dei suoi membri.

(2) Ogni membro della Rete dispone di sei voti, da assegnare secondo le modalità ritenute più adeguate.

(3) L'Assemblea Generale decide a maggioranza semplice dei voti espressi, tranne nei casi di modifica della Carta costitutiva, di adozione e di emendamento del Regolamento interno e di scioglimento della Rete, casi che richiedono la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

(4) Gli osservatori che beneficiano dello status conformemente all'articolo 3, possono prendere parte alle riunioni dell'Assemblea Generale senza tuttavia disporre del diritto di voto.

(5) I processi verbali e le decisioni adottate dall'Assemblea Generale sono comunicate a tutti i membri dal Segretario Generale.

Articolo 8: Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario Generale e da almeno altri quattro membri. Il suo mandato ha una durata di due anni.

Il Comitato Direttivo illustra le linee guida al Segretario Generale. Esso, nel corso delle riunioni dell'Assemblea Generale, adotta tutte le misure necessarie per il buon funzionamento della Rete e ne fa rapporto alla riunione successiva dell'Assemblea stessa.

Articolo 9: Segretario Generale e Segretariato

(1) Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea Generale per un periodo di due anni, rinnovabile per una volta.

(2) Il Segretario Generale è responsabile delle attività del Segretariato e dell'amministrazione generale della Rete.

(3) Il Segretario Generale sigla gli atti e rappresenta la Rete quando richiesto.

(4) Il Segretario Generale è responsabile della crescita delle relazioni tra la Rete e le istituzioni europee e intende garantire la coerenza tra i programmi delle attività della Rete e le priorità stabilite dall'Unione europea.

(5) Il Segretario Generale partecipa alla definizione dei progetti, con particolare riferimento a quelli che implicano la partecipazione di più membri, garantendo la diffusione delle conclusioni e favorendone la valutazione.

(6) L'Assemblea Generale può decidere di istituire un Segretariato permanente. Essa può egualmente designare un membro incaricato di occuparsi dell'attività del Segretariato e della nomina del suo personale. Un Segretariato così costituito riceve un mandato per cinque anni; allo scadere di questo termine la questione viene nuovamente sottoposta all'Assemblea Generale.

Articolo 10: Contributi e Bilancio

(1) I membri non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa annuale.

(2) I contributi in denaro ed in natura per progetti specifici, così come le attività, vengono fissate di comune accordo dai partecipanti al progetto. Tali accordi vengono comunicati dal Segretario Generale a tutti i membri. Il finanziamento ottenuto da altre fonti, come l'Unione europea, oppure dai membri nella prospettiva di finanziare la struttura e l'organizzazione della Rete, viene regolato dal Segretario Generale, che ne è responsabile dinanzi al Comitato Direttivo.

(3) Il Segretario Generale predispose il bilancio annuale per le spese correnti generali ed i conti relativi all'esecuzione del bilancio. Il bilancio ed i conti vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale per l'anno successivo, a seguito dell'esame effettuato dal Comitato Direttivo. Il Presidente regola la verifica dei conti su base annuale.

Articolo 11: Dissoluzione

La Rete può sciogliersi a seguito della decisione adottata dall'Assemblea Generale, la quale può egualmente disporre in merito alla futura allocazione dei beni della Rete.

Articolo 12: Entrata in vigore

(1) La presente Carta, le cui versioni in lingua inglese e francese fanno fede in modo eguale, entra in vigore il 20 maggio 2004.

Allegato :

Stati membri dell'Unione che hanno la qualifica di Membri della Rete :

Belgio , Polonia, Danimarca, Portogallo, Francia, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Irlanda, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Inghilterra e Galles,

Stati membri dell'Unione e Paesi candidati con al qualifica di Membri osservatori della Rete :

Austria, Grecia, Bulgaria, Lettonia, Repubblica Ceca, Lituania, Cipro, Lussemburgo, Estonia, Malta, Finlandia, Romania, Germania, Turchia,